



Bruxelles, 17.1.2024
COM(2024) 11 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati intesi a modificare i cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

Fra il 2015 e il 2016 l'Unione europea (UE) ha firmato e concluso cinque accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale rispettivamente con il Principato del Liechtenstein ("Liechtenstein")¹, la Repubblica di San Marino ("San Marino")², il Principato di Andorra ("Andorra")³, la Confederazione Svizzera ("Svizzera")⁴ e il Principato di Monaco ("Monaco")⁵. Gli accordi con il Liechtenstein e San Marino si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre gli altri tre accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

I cinque accordi costituiscono la base giuridica dello scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra i 27 Stati membri dell'UE e ciascuno di tali paesi non UE, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) elaborato dall'Organizzazione e per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il medesimo standard è attuato nell'UE per gli scambi di informazioni finanziarie fra gli Stati membri a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014⁶ (DAC2 - prima modifica della direttiva 2011/16/UE⁷ relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - DAC).

Il 26 agosto 2022⁸ sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, la cui attuazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026. L'attuazione di tali modifiche nell'UE è stata inclusa nella settima modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8)⁹.

Le modifiche ampliano l'ambito d'applicazione del CRS al fine di coprire i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. Le modifiche migliorano inoltre le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, al fine di incrementare l'utilizzabilità delle informazioni CRS per le amministrazioni fiscali e limitare gli oneri fiscali per le istituzioni finanziarie, ove possibile. Il CRS aggiornato contempla ora anche disposizioni intese a garantire un'interazione efficiente fra detto CRS e il quadro distinto per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF)¹⁰, concordato a livello internazionale contestualmente al CRS aggiornato. Tali disposizioni consentono di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione altresì soggette agli obblighi previsti dal CARF.

¹ GU L 339 del 24.12.2015, pag. 1.

² GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1 (applicazione provvisoria); GU L 140 del 27.5.2016, pag. 1, entrata in vigore formale il 1° giugno 2016.

³ GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 38.

⁴ GU L 333 del 19.12.2015, pag. 10.

⁵ GU L 225 del 19.8.2016, pag. 1 (applicazione provvisoria); GU L 280 del 18.10.2016, pag. 1, entrata in vigore formale il 1° febbraio 2017.

⁶ GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

⁷ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁸ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, pagg. 62-102.

⁹ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, GU L 2023/2226, 24.10.2023.

¹⁰ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, pagg. 8-61.

Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e i cinque paesi non EU nell'ambito dei rispettivi cinque accordi sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, è necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dei predetti accordi.

Nel maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ("RGPD")¹¹. Ove opportuno può quindi essere necessario aggiornare i riferimenti giuridici, che attualmente, se inclusi, rinviano ancora alla precedente direttiva 95/46/CE, nonché le disposizioni in materia di protezione dei dati in linea con quanto prescritto dall'RGPD. Analogamente può essere necessario tenere conto dei recenti sviluppi in materia di protezione dei dati nei cinque paesi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente raccomandazione è pienamente coerente con i vigenti accordi fra l'UE e i cinque paesi non UE e mira precisamente a garantire che tali accordi restino allineati alla legislazione dell'Unione nel medesimo settore, segnatamente alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, modificata dalla DAC8. Questa include fra l'altro le più recenti modifiche al CRS dell'OCSE. Alla luce delle relazioni strette fra l'UE e ciascuno dei cinque paesi non UE interessati dalla presente raccomandazione, è importante potenziare nello stesso modo la cooperazione amministrativa con le rispettive autorità fiscali nel settore dello scambio automatico di informazioni finanziarie. Un aggiornamento tempestivo dei cinque accordi unionali garantirebbe un proseguimento efficace e senza soluzione di continuità di detta cooperazione amministrativa oltre il 1° gennaio 2026.

Tale aggiornamento avrebbe inoltre il vantaggio di agevolare i compiti delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, che potrebbero seguire procedure uniformi per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela e la rendicontazione, nell'ambito della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e dei cinque accordi UE in parola. Gli sviluppi informatici richiesti e gli adeguamenti amministrativi risulterebbero meno gravosi per tali istituzioni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente raccomandazione tiene conto delle politiche dell'Unione nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in quanto le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguite dalle Istituzioni Finanziarie per raccogliere le informazioni finanziarie oggetto di scambio a norma degli accordi saranno sostanzialmente allineate a quelle che le medesime Istituzioni Finanziarie sono tenute a svolgere in quanto soggetti obbligati nell'ambito del quadro giuridico dell'UE istituito per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

La presente raccomandazione tiene inoltre conto delle politiche dell'Unione nel settore del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali nel caso di trasferimento di tali dati verso paesi non UE e non SEE.

¹¹ GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente raccomandazione al Consiglio è presentata a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente raccomandazione riguarda l'adozione da parte dei paesi non UE in questione di misure equivalenti al sistema istituito nella legislazione unionale nello stesso settore, segnatamente nell'ambito della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificata dalla DAC8. L'Unione è pertanto competente per negoziare e concludere le modifiche dei relativi accordi necessarie a tal fine. Come indicato in precedenza, tale aggiornamento degli accordi dell'Unione consentirebbe alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione nell'UE di seguire procedure uniformi per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela e la rendicontazione, nell'ambito della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e dei cinque accordi UE in parola. I negoziati a livello dell'Unione in merito a tali aspetti sono conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La presente raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un quadro uniforme per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri dell'UE e i cinque paesi non UE in questione nel settore dello scambio automatico di informazioni finanziarie fra autorità fiscali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante il primo semestre del 2023 si sono svolte consultazioni informali fra i servizi della Commissione e le autorità pertinenti di ciascuno dei cinque paesi non UE in parola. Gli Stati membri sono stati informati in merito all'esito di tali consultazioni informali.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con lo strumento n. 7 del pacchetto di strumenti "Legiferare meglio"¹², non è stata effettuata una valutazione d'impatto, in quanto la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.

La raccomandazione riguarda le modifiche dei cinque accordi vigenti e mira ad allinearli con quanto già concordato a livello internazionale, ossia le modifiche del CRS approvate dall'OCSE il 26 agosto 2022.

¹² [Better regulation toolbox_Final.pdf \(europa.eu\)](#)

- **Diritti fondamentali**

Se autorizzata dal Consiglio ad avviare e condurre i negoziati, la Commissione presterà attenzione a garantire che le modifiche proposte rispetteranno i valori fondamentali dell'Unione europea, quali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Poiché i cinque accordi in parola sono stati conclusi o negoziati prima dell'adozione e/o dell'entrata in vigore dell'RGPD e poiché contemplano lo scambio di dati personali, i negoziati includeranno un riesame e, se del caso, un aggiornamento dei riferimenti giuridici nonché delle disposizioni in materia di protezione dei dati in linea con quanto disposto dall'RGPD.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE, soprattutto in quanto la Commissione non ha, e continuerà a non avere, alcun ruolo nell'elaborazione delle informazioni finanziarie e dei dati personali scambiati fra le autorità fiscali nell'ambito dei cinque accordi in parola.

5. ALTRI ELEMENTI

Non applicabile.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati intesi a modificare i cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue:

- (1) I cinque accordi considerati¹ costituiscono attualmente la base giuridica per lo scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra i 27 Stati membri dell'UE e ciascuno di tali paesi non UE, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS") dell'OCSE concordato a livello internazionale. Essi mirano a migliorare l'adempimento fiscale internazionale assistendo nel contempo le autorità fiscali nella prevenzione e nella lotta contro l'evasione e la frode fiscali.
- (2) Il medesimo standard è attuato nell'UE per gli scambi fra gli Stati membri a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014² (prima modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio³ relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).
- (3) Il 26 agosto 2022⁴ sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, con attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) L'attuazione di tali modifiche nell'UE è stata inclusa nella settima modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale⁵.
- (5) L'articolo 8 di ciascuno di tali cinque accordi contiene disposizioni identiche che prevedono lo svolgimento di consultazioni bilaterali formali fra le parti contraenti quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale. L'articolo 8, paragrafo 4, recita: "In seguito alle consultazioni, il presente Accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti."

¹ GU L 333 del 19.12.2015, pag. 10 (accordo con la Confederazione svizzera); GU L 339 del 24.12.2015, pag. 1 (accordo con il Principato del Liechtenstein); GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 38 (accordo con il Principato di Andorra); GU L 225 del 19.8.2016, pag. 1, e GU L 280 del 18.10.2016, pag. 1 (accordo con il Principato di Monaco); GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1, e GU L 140 del 27.5.2016, pag. 1 (accordo con la Repubblica di San Marino).

² GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

³ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁴ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, pagg. 62-102.

⁵ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, GU L 2023/2226, 24.10.2023.

- (6) È nell'interesse dell'Unione europea e degli Stati membri effettuare una transizione agevole oltre il 1° gennaio 2026 per quanto riguarda la cooperazione nel settore dello scambio automatico di informazioni finanziarie fra autorità fiscali disciplinata dai cinque accordi.
- (7) A tal fine si dovrebbero avviare negoziati intesi a modificare tali cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, al fine di modificare gli accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati conformemente alle direttive di negoziato di cui all'allegato e in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*